

ACR



16281-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 450/2022
LUCIA VIGNALE	- Relatore -	CC - 20/04/2022
EUGENIA SERRAO		R.G.N. 32501/2021
ALESSANDRO RANALDI		Motivazione Semplificata
MARINA CIRESE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MESSINA
nel procedimento a carico di:
(omissis) nato a (omissis)

inoltre:
(omissis)

avverso la sentenza del 17/05/2021 del GIUDICE DI PACE di MESSINA

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]

[Handwritten signature or initials.]

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 17 maggio 2021, il Giudice di pace di Messina ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di (omissis) (omissis), imputato del reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso il (omissis) (omissis). Secondo l'ipotesi accusatoria, lasciando libero senza museruola il proprio cane sulla spiaggia di (omissis), (omissis) avrebbe provocato al minore (omissis), inseguito e morsicato al gluteo dall'animale, lesioni personali giudicate guaribili in giorni 5.

2. Contro la sentenza il pubblico ministero ha proposto appello al Tribunale di Messina sostenendo un vizio conseguente ad erronea applicazione di legge e sottolineando che l'azione penale è stata correttamente esercitata sulla base di una denuncia presentata dal padre del minore il 26 luglio 2017, presso il commissariato (omissis), dalla quale si può desumere la volontà di punizione.

Con provvedimento del 7 settembre 2021, il Tribunale di Messina, rilevato che, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il pubblico ministero può sempre proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze del Giudice di pace, ma può proporre appello solo contro le sentenze di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria, ha riqualficato l'appello in ricorso ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità.

3. Con memoria scritta del 28 febbraio 2022 il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sottolineando che la denuncia del 26 luglio 2017 è stata ratificata e ciò comporta espressa richiesta di punizione.

4. Il ricorso è fondato.

5. Come risulta dalla lettura degli atti, il 26 luglio 2017 (omissis), padre del minore, presentò e ratificò una denuncia presso il Commissariato (omissis) (omissis). Nella denuncia – che è in larga parte dattiloscritta, ma è stata completata con frasi manoscritte in stampatello – (omissis) narra che il (omissis) stava passeggiando con la famiglia lungo la spiaggia (omissis), a (omissis), quando uno dei suoi figli (omissis) che aveva all'epoca 8 anni) fu inseguito e morso da un cane lasciato incustodito dal padrone, senza guinzaglio e senza museruola. Il denunciante riferisce che forze

dell'ordine, intervenute su sua richiesta, avevano identificato il proprietario del cane in (omissis) . Aggiunge di essersi «scagliato verbalmente» contro il padrone del cane, ma «di non aver assolutamente alzato le mani». Lamenta che (omissis) non gli rivolse parole di scusa, ma anzi giustificò l'animale. Sostiene che la spiaggia era stata interdetta ai cani con ordinanza del Sindaco. La parte dattiloscritta della denuncia è completata dall'elenco degli allegati (fotografie del gluteo del bambino; foto del numero di targa della macchina del proprietario del cane; referto medico del pronto soccorso). Vi compare poi una parte scritta a penna, con grafia in stampatello, che recita testualmente: «eleggo domicilio legale quale p.o. presso la mia residenza sita in (omissis) (omissis) e mi riservo la nomina di un difensore di fiducia. Chiedo di essere avvisato ai sensi artt. 406, 408 e 410 c.p.p.». Segue la data e la sottoscrizione. Sul retro dell'atto compare un timbro nel quale il pubblico ufficiale che ha ricevuto la denuncia dà atto che essa viene ratificata in ogni sua parte.

Dall'annotazione di servizio redatta dagli ufficiali di polizia giudiziaria del commissariato di pubblica sicurezza di (omissis) in data (omissis) , risulta che la persona indicata in denuncia come (omissis) era stata identificata sul luogo e nell'immediatezza del fatto nell'odierno imputato, (omissis) .

6. Così riportato il contenuto della denuncia ci si deve chiedere se alla stessa possa essere attribuito il contenuto di querela.

La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che, ai fini della validità della querela, non sono richieste formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa che il responsabile del reato sia perseguito (tra le tante, Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv.251439). Nell'affermare questo principio, la giurisprudenza ha chiarito: da un lato, che la querela è un atto a forma libera; dall'altro che, pur nella libertà della forma, essa deve contenere l'inequivoca manifestazione della volontà di perseguire penalmente i fatti denunciati. In questa manifestazione di volontà si sostanzia, infatti, la differenza tra una semplice denuncia e una querela (sez. F., n. 36061 del 02/08/2012, Pace, Rv. 253275). Si è precisato, inoltre, che la verifica circa la volontà di querelarsi costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l'interpretazione di tale volontà in tutti i suoi elementi, sia compiuta in conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica (Sez. 3, n. 102554 del 12/02/2014, Q., Rv.258384; Sez. 5, n. 8034 del 25/05/1999, Carta, Rv. 213806). Si è ritenuto, infine, che la volontà punitiva non possa essere dedotta dal comportamento successivo alla presentazione della denuncia e, di conseguenza, non possa essere desunta dal fatto che, dopo l'esercizio dell'azione

penale, vi sia stata costituzione di parte civile (Sez. 4, n. 7532 del 05/12/2018, dep.2019, Farago, Rv. 275128).

7. Nell'escludere che la denuncia in atti abbia contenuto di querela, la sentenza impugnata si è limitata a osservare che essa non contiene un'espressa manifestazione della volontà di punizione. Ha omesso, però, di esaminare in dettaglio il contenuto dell'atto. In particolare, ha omesso ogni valutazione sulla richiesta, aggiunta a penna in calce all'atto, di «essere avvisato» ai sensi degli artt. 406, 408 e 410 cod. proc. pen.: una richiesta che dà per scontata l'apertura di un procedimento penale, non avrebbe ragion d'essere senza una contestuale implicita richiesta di punizione dell'autore del reato e consente di attribuire alla denuncia contenuto di querela.

Alle medesime conclusioni la giurisprudenza di legittimità è pervenuta in casi analoghi. Ha ritenuto, infatti, che la volontà di perseguire penalmente i fatti denunciati possa essere desunta dalla richiesta di essere «informato sugli sviluppi delle indagini» (Sez. 5, n.18267 del 29/01/2019, Crocetti, Rv, 275912), oppure dalla sollecitazione, rivolta alla autorità giudiziaria, di «voler prendere provvedimenti al più presto» (sez. 5, n. 6333, del 18/10/2013, dep. 2014, C., Rv 258876). Anche in questi casi, come nel caso di specie, la richiesta di punizione non era stata manifestata in modo esplicito e, tuttavia, è stata ritenuta emergere in termini inequivoci dal contenuto testuale dell'atto.

Più in generale, si è ritenuto che, proprio perché non richiede formule particolari, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, possa essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione e che, ove emergano situazioni di incertezza, tali atti debbano comunque essere interpretati alla luce del "*favor querelae*" (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022. PMT C/ Baia, Rv. 282648; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 07/02/2020, Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 21359 del 16/10/2015, dep. 2016, Giammatteo, Rv. 267138)

8. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Messina.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Messina.

Così deciso il 20 aprile 2022

Il Consigliere estensore

Lucia Vignale



Il Presidente

Patrizia Piccilli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 28/04/2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Caliendo*